

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 533/97 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2262/84 che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

Articolo 1

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

All'articolo 1 paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84, il testo del penultimo e dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

«Le spese effettive delle agenzie per la campagna 1997/1998 sono coperte dal bilancio generale delle Comunità nella misura del 50 %.

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2262/84 ⁽³⁾, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, anteriormente al 1° gennaio 1997, il metodo di finanziamento delle spese effettive delle agenzie a partire dalla campagna 1997/1998;

Anteriormente al 1° ottobre 1997, la Commissione esamina la necessità di continuare la partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie e, eventualmente, presenta una proposta al Consiglio. Il Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato decide, anteriormente al 1° gennaio 1998, l'eventuale finanziamento di tali spese.»

considerando che i lavori di solito affidati alle agenzie devono essere compiuti nel corso della campagna 1997/1998; che, di conseguenza, occorre prevedere una partecipazione comunitaria alle spese delle agenzie per tale periodo, per permettere il funzionamento efficace e regolare di queste ultime nel quadro dell'autonomia amministrativa di cui al regolamento (CEE) n. 2262/84,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. VAN AARTSEN

⁽¹⁾ GU n. C 378 del 13. 12. 1996, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. C 85 del 17. 3. 1997.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 593/92 (GU n. L 64 del 10. 3. 1992, pag. 1).